

Codice DB1406

D.D. 19 settembre 2011, n. 2380

Autorizzazione idraulica n.4440, per l'attraversamento del torrente Germanasca con cavo aereo, nei Comuni di Prali e Salza di Pinerolo. Ditta: Energheia srl.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Energheia srl ad eseguire l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. le sponde, le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
6. il materiale legnoso sradicato, potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;
7. il materiale legnoso proveniente dall'eventuale taglio di vegetazione (taglio da effettuarsi con divieto dello sradicamento delle ceppaie) presente nella tratta d'alveo interessata dai lavori dovrà essere oggetto di valutazione economica da parte del competente Corpo Forestale dello Stato, al fine di accertare eventuali adempimenti erariali, osservando quanto stabilito dalla l.r. 4/2009 e regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 4/R del 15.02.2010, art. 45;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde nel tratto interessato dai lavori, nonché in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla DLgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico ecc.

15. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i, le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia